

**PROPOSIZIONI DESCRITTIVE E ARGOMENTAZIONE LOGICA, TRA DIRITTO E ROVESCIO\***

***“La natura risponde in modo differente a seconda del tipo di domande che le vengono fatte”  
(Heisemberg).***

di

Paolo Nardi  
*Psicologo, Psicoterapeuta  
Socio Ordinario AIPG  
Socio Ordinario AIR  
Socio Ordinario e didatta CEIPA*

*\*Newsletter AIPG n°38, anno 2009*

Questo articolo nasce prendendo spunto da un fatto di cronaca accaduto il 28 febbraio 2007, a San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli.

Sembra assurdo, ma una anziana donna casalinga avrebbe fatto una incredibile scoperta: tra le patate che aveva acquistato al mercato c'era un residuo bellico, arrugginito, ma potenzialmente efficiente.

Le patate, secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri prontamente avvisati dalla donna sono state coltivate in Francia e sono arrivate sul mercato napoletano per la commercializzazione; la signora Olga M. le ha acquistate e una volta a casa ha proceduto al consueto lavaggio per poterle cucinare. Eliminato il primo terriccio si è accorta di avere in mano un pezzo di metallo pesante poi rivelatosi una bomba a mano funzionante -"ananas" - di quelle in dotazione ai soldati americani e inglesi durante la seconda guerra mondiale.

L'ipotesi è che la bomba, conficcata nel terreno da più di mezzo secolo, sia finita inavvertitamente nel sacchetto mentre si raccoglievano i tuberi.

Una storia che ha dell'incredibile, ma che fortunatamente è finita nel migliore dei modi; la signora non ha cucinato quello che sarebbe diventato un "piatto esplosivo", mentre la bomba è stata fatta brillare dagli artificieri della Questura di Napoli in una zona isolata<sup>1</sup>.

Ipotizziamo che le cose fossero andate diversamente: ovvero, che la bomba fosse esplosa distruggendo l'appartamento e causando vittime. E ancora, supponiamo che l'appartamento fosse abitato non dall'anziana signora ma da altre persone, magari una famiglia con un livello socio-culturale disagiato, o da una persona con precedenti giudiziari (Signor Y).

Ecco che il ragionamento logico composto dai suoi elementi descrittivi (premesse) e inferenziali potrebbe essere evidenziato con le modalità che seguono<sup>2</sup>.

Dal punto di vista ipotetico-induttivo<sup>3</sup> si avrebbe:

1) Premessa (affermazione specifica): osservazione di dati singoli raccolti dall'esame dei resti della deflagrazione.

<sup>1</sup> Un caso simile è poi capitato giorni dopo, quando una bomba a mano è stata ritrovata da un commesso all'interno di un sacco di patate in un supermercato a Sassari. L'addetto al reparto di frutta e verdura ha notato l'ordigno attraverso la retina contenitiva e ha aperto il sacchetto, pensando si trattasse di una pietra (ANSA).

<sup>2</sup> Il ragionamento è l'insieme dei processi mentali con cui si ricavano le inferenze, cioè si elaborano nuove conoscenze a partire da quelle che sono disponibili. Le conoscenze disponibili sono le premesse, quelle inferite sono le conclusioni del ragionamento. L'insieme di premesse e conclusioni è definita argomentazione (Sacco, 2003).

<sup>3</sup> Nel ragionamento induttivo, la premessa è data dall'osservazione di tipo pratico di dati singoli, di particolari che non erano mai stati raccolti prima, e che sono quindi in grado di portare a una nuova "verità assodata" di tipo generale ed astratta. L'*induzione* allora non fornisce certezza, rispetto alla *deduzione*; e dato che le premesse si basano su casi specifici, in certe circostanze la conclusione può rivelarsi falsa. Le conclusioni perciò non sono necessariamente vere; esse possono essere solo plausibili o implausibili. In questo senso, il ragionamento induttivo ha natura probabilistica (Sacco, op. cit.).

2) Inferenza: i residui trovati riportano con molta probabilità che all'origine dell'esplosione è stata una bomba a mano.

3) Argomentazione (generale): a questo punto si potrebbe stabilire con "relativa certezza" che esiste una responsabilità diretta o indiretta del Signor Y, o qualcuno dei suoi familiari, nella detonazione di causa colposa o dolosa dell'ordigno; anche perché non ci sono superstiti quali testimoni di come siano andate effettivamente le cose.

D'altra parte, dal punto di vista ipotetico-deduttivo<sup>4</sup> avremmo:

1) Premessa (generale): un edificio crolla per l'esplosione di un appartamento a causa di una bomba; non ci sono sopravvissuti.

2) Inferenza (specifica): la bomba è scoppiata all'interno dell'appartamento che era abitato dal Signor Y.

3) Argomentazione (specifica): quindi, il Signor Y o qualcuno dei suoi familiari è direttamente o indirettamente responsabile della detonazione, in quanto sono stati ritrovati elementi oggettivi collegabili allo scoppio di un ordigno bellico – risalente alla seconda guerra mondiale – che con molta probabilità era conservato nella casa.

D'altro canto, l'ipotesi che la deflagrazione di tipo doloso possa essere stata compiuta ad opera di altri attori – esterni alla famiglia Y ma coinvolti nella vicenda, ad esempio, per una vendetta o per un'azione intimidatoria degenerata in omicidio preterintenzionale – si conformerebbe *in primis* poco plausibile in quanto sarebbe stata posta in essere attraverso metodi e strumenti più affidabili per l'esito da raggiungere, piuttosto che con l'ausilio di un residuo bellico vecchio più di sessanta anni. Tuttavia, non tralasciando anche questa possibilità di causa, l'indagine investigativa non trovando riscontri oggettivi sull'azione di un attore esterno, riporterebbe inevitabilmente l'attenzione degli inquirenti sul Signor Y e i componenti della sua famiglia.

Ecco che nel suddetto meccanismo indiziario, sotto il problema della ricerca della verità, il presunto comportamento del Signor Y – o dei suoi familiari – si inquadra, dunque, secondo una linea evolutiva che sarebbe difficile da "smontare" dimostrando la propria estraneità alla configurazione del presente reato; e d'altra parte, pensiamo anche ai possibili pregiudizi e agli stereotipi, ovvero, al contesto in cui si struttura la vicenda: città di Napoli, condizioni socio-demografiche difficili, eventuali precedenti giudiziari, ect.

Attraverso procedimenti scientifici, partendo, quindi, dall'osservazione delle tracce chimico-fisiche lasciate sulla scena dall'esplosione, e per mezzo di inferenze ipotetiche induttive e deduttive avremmo potuto ricostruire con un paziente lavoro il "come" e il "perché" si fosse verificato realmente il fatto?

Per quanto riguarda l'arduo problema della causalità – e quindi su come un fatto sia ritenuto *assolutamente* determinante rispetto al verificarsi di un altro fatto o situazione successiva – negli anni si sono fatti strada approcci che sempre più valorizzano la dimensione contestuale: in fondo parlare di causalità significa spiegare un accadimento, ed il tipo di spiegazione dipende dal contesto, dal punto di vista da cui l'accadimento viene considerato (Blaiotta, 2004).

Inoltre,

---

<sup>4</sup> Nel ragionamento deduttivo si parte da affermazioni generali per giungere ad una conclusione specifica. La premessa è quindi sempre qualcosa di categorico, di astratto, di prestabilito, mentre la conclusione è di tipo pratico. Inoltre, dato che la conclusione si limita ad esplicitare informazioni già contenute in modo implicito nelle premesse, se le premesse sono vere ne segue una conclusione vera. (Sacco, 2003) - tuttavia, come vedremo in seguito negli errori del ragionamento, un'argomentazione deduttiva potrebbe avere tutte le premesse vere e giungere, comunque, ad una conclusione falsa (fallacia deduttiva).

La deduzione ha un carattere *analitico*: essa cioè non estende la nostra conoscenza, non ci conduce a scoprire qualcosa di nuovo; essa rappresenta solamente una procedura di controllo di giustizia, che si limita a *falsificare* - in base al «criterio popperiano» (Popper, 1970) - i possibili *errori logici*. Non è possibile accertare un rapporto causale non ancora conosciuto, ma solo controllare se il nesso causale è formulato in maniera logicamente corretta (Kaufmann, 2001). Forme tipiche di ragionamento deduttivo sono il sillogismo (struttura costituita da due premesse e una conclusione legata alle prime da un rapporto di necessità logica) e il ragionamento proposizionale-condizionale (Se ... allora risulta che ...).

“[...] chiedere la causa di qualche fatto, si tratta di una domanda che non ammette una risposta semplice, dipende da chi la fa e in quali circostanze (dal contesto, quindi le spiegazioni e le cause di cui siamo alla ricerca sono dunque relative agli interessi di chi domanda” (Blaiotta, op. cit.).

Come scrive Saverio Fortunato:

“[...] Nel campo scientifico non è sufficiente conoscere le cause per affermare di conoscere qualcosa che da quelle cause ha avuto origine; perché occorre la competenza del ragionamento in quanto qualunque idea perde senso o ne acquista un altro rispetto a quello originale se non segue i principi e non descrive le strutture ed i caratteri fondamentali della realtà. In questo senso il ragionamento peritale, oltre che da esperto, deve essere metodo-logico” (Fortunato, 2004).

Ossia, un ragionamento oltre che specialistico deve essere rigorosamente logico.

E' un rischio molto grave, soprattutto in sede penale, tradurre in prove giudiziarie delle mere ipotesi, in quanto esse vengono prospettate come vere senza essere validate. Quando si compiono delle valutazioni sui singoli casi con criteri arbitrariamente soggettivi, dettati dal proprio personale convincimento, esse possono produrre gravi errori giudiziari (Dominici, op. cit.). Poiché lo scopo della ricerca peritale deve essere il raggiungimento della “verità” e non delle opinioni, si può affermare, quindi, che un qualcosa è vero o falso solo in rapporto a ciò che è autenticamente vero. Da ciò, l'intelligenza e il buon senso ci devono orientare, ma non ci devono mai condizionare e fossilizzarci sotto il profilo delle conclusioni in ambito giuridico. Ovvero, all'interno di una situazione da indagare (da parte dell'Autorità giudiziaria) bisogna sempre fare le indagini più minuziose analizzando sia il contesto in cui si muove la vicenda ma anche ricercando altre trame che vanno oltre le apparenze; dobbiamo sempre ricercare la conoscenza, e quindi studiare il movente non con gli occhi della nostra normalità (ecco il buon senso e la ragionevolezza) ma con gli occhi del dubbio, di “*sapere di non sapere*”, che costituisce il passaggio obbligato per ogni reale acquisizione della “verità”, poiché – come afferma Socrate – colui che presume di sapere non assumerà un atteggiamento di ricerca di un'altra verità (Pavone, 2004). Infatti, come abbiamo visto, quando si è sicuri che siamo tutti alla ricerca di una bomba a mano esplosa in un appartamento per motivi colposi o dolosi, nessuno si pone il problema che potrebbe essere una verità diversa, quasi surreale, ma drammaticamente tangibile: cioè, non un folle o tragico colpevole ma una povera vittima innocente.

Come afferma Laura Seragusa, “*Ciò che caratterizza un sopralluogo criminologico è innanzitutto l'osservazione. [...] Persone con competenze diverse guarderanno la realtà attraverso i propri occhiali. Avere occhiali con lenti diverse permette di percepire molti aspetti della realtà; - di avere - un'osservazione «globale». [...] La prima esigenza è quella di evidenziare tutti i dati obiettivi, evitando qualsiasi influenza di ipotesi o teorie pregresse* (Seragusa, 2007).

In questo modo, l'interazione continua, l'andare qua e là dello sguardo tra più punti visuali fa sì che questo movimento circolare di ricerca della verità, potrebbe essere pensato come costruzione di un tunnel che muova da entrambi i lati; se le due gallerie si incontrano, il procedimento è riuscito. È possibile costruire un tunnel cominciando a scavare da entrambi i versanti della montagna solo se i due capi della galleria restano continuamente in comunicazione tra loro: è questo “l'andare qua e là dello sguardo” (Engisch, 1963). Si tratta cioè del circolo “ermeneutico”, il quale non va scambiato in alcun modo per circolo vizioso, ma si identifica piuttosto con una *spirale*: il circolo vizioso torna sempre al suo punto di partenza, non è possibile uscire da esso; anche la spirale piega di nuovo verso il punto di origine, ma non si chiude in esso. La spirale approda piuttosto su di un piano diverso, più “elevato” (Kaufmann, op. cit.) verso la *verità*.

La cosa importante da sottolineare è la seguente: si deve sempre avere piena consapevolezza di quale passaggio logico si stia compiendo, e del suo grado di certezza. Solo così diventa possibile garantire la *razionalità* del metodo.

Il processo giudiziario è un atto formale; è una liturgia fatta di scansioni processuali fondamentali; e la sua funzione è quella di raggiungere la verità, naturalmente convenzionale (verità giuridica). La realtà è molto più grande della possibilità di dimostrarla; e quindi la “verità” deve essere raggiunta solo mediante le vie formali che sono state stabilite dal legislatore: attraverso le prove, gli elementi di prova e gli indizi. Il giudice può arrivare alla verità solo per mezzo di esse (Lanza, 2004).

La valutazione delle affermazioni di un test da parte del giudice, l’esame di tutte le parti coinvolte direttamente e indirettamente in una vicenda giudiziaria e il confronto, potrebbero non essere sufficienti a chiarire dubbi e a fare luce sulla effettiva dinamica dei fatti. Cosicché, il giudice può ricavare elementi di giudizio anche da un altro sistema per la ricerca della verità; nel caso che siano reperibili, è possibile avvalersi di documentazioni che fungano da prove, per esempio: fotografie, video, registrazioni. Per ricercare le prove si serve, allora, delle ispezioni (per esempio, verifica di presunte di tracce di sangue o di altri residui organici nel vestiario della vittima e nel luogo dove si è agito il reato), delle perquisizioni, dei sequestri e delle intercettazioni telefoniche (Lanza, op. cit.). D’altra parte, come è noto, la consulenza tecnica, quale strumento di ricerca di prova, può essere disposta quale fonte di convincimento del giudice. Sia nell’ambito civile, che in quello penale, il magistrato può richiedere l’intervento di un esperto che, attraverso le sue specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi idonei al raggiungimento della *verità giuridica*.

Tuttavia, “[...] appare fondamentale differenziare la fase dell’attività investigativa da quella clinico-forense in quanto quella investigativa appartiene al sistema giudiziario e quella clinico-forense al sistema psicologico. La valutazione psicologica, quindi, non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede che spetta esclusivamente all’Autorità giudiziaria. Il paradigma psicologico è completamente diverso da quello giuridico, sia per quanto riguarda l’oggetto di indagine (l’individuo per la psicologia, il fatto per il diritto), sia per quanto concerne lo scopo dell’indagine: la valutazione dell’organizzazione di personalità per la psicologia, la valutazione della certezza del fatto per il diritto” (Lanotte, 2007).

Detto ciò – nell’esercizio delle sue funzioni all’interno del contesto giudiziario – il consulente o perito non può essere soltanto un esperto in un determinato ambito tecnico-disciplinare, ma deve anche avere fondamentali conoscenze metodologiche senza le quali un sapere meramente specialistico rischia di pervenire a risultati erronei (Fortunato, op. cit.).

L’uso della razionalità scientifica vale ad escludere, pertanto, alcuni errori possibili; ed il ragionamento deve comporsi di procedure deduttive e induttive, legate all’evidenza empirica e teorica.

E ancora, nell’esercizio dell’attività psicologica in ambito forense, è fondamentale attenersi ai criteri delle linee guida dirette a garantire l’attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale<sup>5</sup>.

Ma vediamo, adesso, brevemente, quali possono essere alcuni degli errori logici in cui possiamo incorrere. Possono esserci errori legati alla verità o alla falsità delle proposizioni usate nell’argomentazione o all’aver torto sui fatti<sup>6</sup>; oppure, si può incorrere in vere e proprie fallacie nel ragionamento, quali errori di “argomentazione logica”, per cui le relazioni tra le premesse e le conclusioni non permettono di trarre inferenze valide. E a seconda del tipo di ragionamento abbiamo una *fallacia deduttiva* o *induttiva*; e quindi argomentazioni non valide composte da premesse che – pur essendo vere – non danno il necessario grado di supporto per la rispettiva conclusione logica (Sacco, op. cit.). Avremo perciò un risultato finale fuori luogo e inappropriato (*fallacia deduttiva*), una generalizzazione falsa e indebita (*fallacia induttiva*).

---

<sup>5</sup> Si consultino, a tale proposito, le *Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense* e la revisione della *Carta di Noto* (2002); nonché le *Linee Guida per l’Utilizzazione dei Test Psicologici in Ambito Forense* (a cura di esperti della AIPG e della AIR).

<sup>6</sup> Come si rileva dal caso da noi ipotizzato, dell’ordigno esplosivo nascosto fra le patate.

Un esempio di sillogismo invalido è il seguente:

- 1) **Tutti gli A sono B;**
- 2) **Tutti i C sono B;**
- 3) **Tutti i C sono A.**

In altri termini: **Tutti i Greci sono persone – Tutti gli Italiani sono persone – Tutti gli Italiani sono Greci.**

Altri esempi di fallacie sillogistiche:

- 1) **Alcuni uomini sono santi.**
- 2) **I criminali sono uomini.**
- 3) **Dunque, alcuni criminali sono santi.**

- 1) **Tutti i nichilisti sono pericolosi.**
- 2) **Tutti i nichilisti sono critici.**
- 3) **Dunque, tutti i critici sono pericolosi.**

Esempio di sillogismo per *abduzione* (dal latino *ab ducere*, condurre da) in cui la premessa maggiore è certa, mentre quella minore è solamente probabile - e quindi con rischio di errore:

**Se A è nemico del mio nemico B, Allora A è mio amico.**

E ancora:

- 1) **Le persone destrimane che suonano la chitarra classica hanno le unghie lunghe alla mano destra, ma corte alla mano sinistra.**
- 2) **Francesco ha la mano destra con le unghie più lunghe rispetto all'altra.**
- 4) **Allora, vuol dire che Francesco è un suonatore di chitarra classica.**

Esempio in ambito forense:

- 1) **Gli individui con *Disturbo Antisociale di Personalità* tendono ad essere irritabili ed aggressivi;**
- 2) **Mario tende ad essere spesso irritabile e aggressivo;**
- 3) **Dunque, Mario rientra in questo disturbo di personalità.**

Altro caso:

- 1) **Sappiamo come l'autore di reati efferati con modalità di *tipo disorganizzato* manifesta uno scarso controllo della scena del crimine, accompagnato da un eccesso nell'aggressione (*overkilling*) sulla vittima; presenta un livello di intelligenza sotto la media rispetto agli autori di crimini di tipo organizzato.**
- 2) **E' stato fermato dalla polizia un uomo in pieno stato confusionale a pochi metri dal cadavere mutilato di una giovane donna. E' un uomo di 27 anni. Dall'esame clinico si rileva che è affetto da disturbi psichici con un evidente ritardo mentale; presenta infatti alla Scala WAIS un QI totale di 80 - inferiore rispetto alla media.**
- 3) **Pertanto, quest'uomo appartiene alla categoria degli offenders di tipo disorganizzato ed è l'autore del crimine.**

Esempio di ragionamento induttivo fallace:

**- da piccolo fui morso da un setter – quindi, tutti i setter sono cani pericolosi.**

Altri esempi,

- Un granello di sabbia che cade non fa rumore, quindi nemmeno due, e nemmeno tre, e così via. Quindi nemmeno un mucchio di sabbia che cade fa rumore.

- Ho dimostrato come due granelli di sabbia non possono mai essere uguali, esaminando attentamente più di 1000 esemplari senza trovarne due uguali.

E ancora, come da un caso si tenda alla generalizzazione:

**“Non dimenticherò mai la mia prima valutazione forense. La persona era chiaramente un simulatore e lo era stato per anni. Questo è ciò che la Corte ha sentenziato. La prima volta che l’ho visto nel mio studio, non mi ha mai guardato negli occhi.**

**Ho imparato la lezione. Quando uno non ti guarda dritto negli occhi significa che è un simulatore”** (Pope, Butcher, 2006).

E poi:

**Sulla base del fatto che un imputato mostra un *Indice di Impulsività* alto e un *TVI Extratensivo* al test di Rorschach, ciò indica che l’imputato è molto probabilmente uno stupratore.**

E attraverso il procedimento logico della *“affermazione del conseguente”*, si afferma erroneamente che:

**Ogni qualvolta un minore valutato su un presunto abuso sessuale presenti evidenti segni di *Disturbo Post-Traumatico da Stress* (PTSD), questo diventa un chiaro e specifico indicatore dell’avvenuto abuso. Erroneamente, si trascura come il PTSD, in realtà, può essere evidente nel caso in cui il minore abbia sofferto per qualsiasi altro motivo affettivo interpersonale, a prescindere dall’abuso. Il fatto che la condizione *“Abusato”* implichi spesso *“PTSD”*, ciò non può essere la base necessaria e sufficiente per inferire che la condizione *“PTSD”* sottenda quella di *“Abusato”*.**

D’altro canto, non prestare particolare attenzione a quei soggetti che per rendere credibile una vicenda reale, a volte, possono inventare dei particolari inesistenti per rafforzare la propria verità, implica il rischio che se noi cogliamo il dettaglio sbagliato, possiamo – con un fenomeno di inferenza induttiva invalida – generalizzare che, siccome ci hanno mentito su quegli aspetti, allora ci abbiano mentito anche altrove.

### **Riferimenti Bibliografici**

Blaiotta R. (2004): *“La causalità nella responsabilità professionale. Tra teoria e prassi”*. Giuffrè Editore, Milano.

Dominici R. (2006): *“Il Danno psichico ed esistenziale”*. Giuffrè Editore, Milano.

Engisch K. (1963): *“Logische Studien zur Gesetzesanwendung”*. Winter, Heidelberg.

Fortunato S. (2004): *“Manuale di Metodologia Peritale”*. Urini Edizioni, Catanzaro.

Kaufmann A. (2001): *“Il ruolo dell’abduzione nel procedimento di individuazione del diritto”*. Giustizia Internazionale e Interpretazione (a cura di) *ARS Interpretandi - Annuario di Ermeneutica Giuridica*. CEDAM, Padova 2001, p. 324.

Lanotte A. (2007): *“Esame del minore in età pre-scolare in caso di ipotesi di abuso sessuale. Riflessioni sull’applicazione degli articoli 1, 2, 11 della Carta di Noto aggiornata”*. AIPG Newsletter, n. 30 luglio-settembre.

Lanza L. (2004): *“Le variabili della decisione”*. Giornata di studio su: *“Il libero convincimento del giudice. Psicologia del ragionamento e dei processi decisionali in ambito giudiziario”*. Facoltà di Psicologia - Università degli Studi di Bologna, 2 dicembre 2004.

Pope K. S., Butcher J.N., Seelen J. (2006): *“The MMPI, MMPI-2 and MMPI-A in Court”*. Amer. Psychol. Association. Trad. it. (a cura di) Berto D. et al. (2006): *“MMPI, MMPI-2 e MMPI-A in Tribunale”*. Giunti Editore – O.S., Firenze.

Popper K. (1934): *“La logica della scoperta scientifica”*. Trad. it. (a cura di) Trinchero M., Ed. Einaudi, 1970, Torino.

Pavone M. (2004): <http://www.criminologia.it>. (Recensioni).

Sacco K. (2003): *“Il pensiero”*. In: Pravettoni G., Miglioretti M.: *“Processi cognitivi e personalità. Introduzione alla Psicologia”*. Franco Angeli, Milano, 2003.

Seragusa L. (2007): *“Il sopralluogo criminologico”*. AIPG Newsletter, n. 29 Aprile-Luglio.